COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

ORDINANZA SINDACALE N. 06

DELL' 11/04/2023

OGGETTO: disposizioni in materia di manutenzione e pulizia dei lotti liberi.

IL SINDACO

Autorità di Protezione Civile

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 22 febbraio 1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n 267 ed, in particolare, l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Considerato che, le condizioni climatiche del periodo, nonché la vegetazione spontanea secca presenti nei fondi favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi e parassiti vari, con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica;

Visti:

- il D.L.vo n. 267/2000 ed in particolare l'art.54 in materia di ordinanze con tingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Regolamento di igiene approvato con consiliare n. 12 del 30/03/2006;
- il vigente Regolamento comunale recante fra l'altro disposizioni in materia di lotti liberi, approvato con delibera del consiglio comunale n. 5 del 22/01/2007;
- gli artt. 449 e 650 del Codice Penale:
- il D.L.vo n. 152 del 03/04/2006, recante norme in materia ambientale;

Considerata la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte della Polizia Municipale e dell'Ufficio di protezione Civile di questo Ente per il rischio di incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore;

Che le anzidette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari o i possessori a qualsiasi titolo non hanno provveduto all'estirpazione delle erbacce secche ed alla bonifica dei cumuli di rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni;

Che l'abbandono dei terreni privi di adeguata recinzione permette l'accesso a chiunque possa creare un potenziale pericolo di azioni determinanti l'innesco di incendi o di abbandoni di materiale di qualsiasi provenienza, anche infiammabile e/o inquinante;

Attesa la necessità che i proprietari o i conduttori dei fondi attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, specie quelli incolti e viciniori alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi ed agli spazi ed aree pubbliche;

-Richiamata la propria precedente ordinanza n. 05 dell' 11/04/2023 avente a oggetto "Prevenzione sul rischio di incendi – sui fuochi controllati in agricoltura nel territorio comunale e combustione di residui vegetali provenienti da attività agricola;

ORDINA

- 1) alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di procedere e mantenere in perfetto stato di pulizia:
- i boschi di qualsiasi tipo ed essenze, comprese le macchie mediterranee;
- i terreni, anche quando recintati, e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
- i giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale, ivi comprese le siepi che occupano la sede stradale e/o i marciapiedi;
- i terreni confinanti con strade comunali, provinciali, statali e vicinali con la costante pulizia e l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco lungo il perimetro dell'area interessata di adeguata

larghezza in funzione della orografia e comunque non inferiore a mt. 15. La realizzazione e l'efficienza delle fasce frangifuoco e le ripuliture di cui sopra devono essere assicurate **entro il 31 maggio 2023**. Tale termine è prorogabile, ove risulti necessario, sulla base dell'andamento climatico dell'anno in corso, dell'altimetria e dell'orografia del territorio, da parte del servizio ispettorato ripartimentale delle foreste competente. La proroga deve essere richiesta per iscritto e contenere cartografia 1:10.000 con l'indicazione della zona oggetto dell'intervento;

- 2) ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:
- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;
- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti ed ai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 35;
- alla immediata rimozione, a propria cura, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericolo di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc.. Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate, dovranno procedere alla disinfestazione, pulizia e bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento;

AVVERTE

A. Qualora gli organi di polizia accertino nel corso dell'attività di controllo violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili, e saranno denunciati alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P. e delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie, con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;

B. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottempereranno alle disposizioni della presente ordinanza, saranno passibili di sanzioni amministrative pecuniarie in misura non inferiore ad EURO 200,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.vo n 267/200 e ss.mm.ed ii.,come integrato con delibera di G.M. n. 167/2010.

Ove ne ricorrano le circostanze, saranno applicate le sanzioni penali previste dal D.L.vo n. 152/06, come modificato ed integrato e sarà data notizia di reato alla competente A.G..

DISPONE INFINE:

La presente Ordinanza che abroga le precedenti emanate in materia, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici e trasmessa al Comandante della locale Polizia Municipale, al Dirigente dell'U.T.C., al Responsabile del Gruppo comunale della Protezione Civile, al locale Comando stazione Carabinieri. Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

INFORMA

che, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato o al Presidente della Regione ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Il Sindaco

Giuse<u>ppe Dimartino)</u>

Dalla Residenza Municipale, 11/04/2023